



***Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

Roma, 05-12-2025

Messaggio n. 3708

OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Graduatorie definitive relative alle domande del 2025

Con il presente messaggio si comunica che, all'esito dell'attività istruttoria delle domande per l'anno 2025 per l'erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, come previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 184 del 9 agosto 2025 (di seguito, D.I.).

I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell'ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell'ammontare delle risorse indicate all'articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (cfr. l'art. 2, comma 1, del D.I.).

Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un'unica graduatoria, per l'anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste, anche in considerazione della forte valenza sociale rivestita dalla misura in argomento. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all'Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.

Si evidenzia, inoltre, che le domande con l'ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

L'utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell'Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole "Bonus psicologo" e selezionando il servizio "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia - Bonus psicologo".

Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l'esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l'importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.

Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal **5 dicembre 2025**, data di pubblicazione del presente messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d'ufficio.

Si precisa che l'articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall'annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

Pertanto, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrenti dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del presente messaggio.

L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Si precisa, pertanto, che nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.

Si rammenta, infine, che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse economiche all'INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga